



Città di Lainate

Settore 7 POLIZIA LOCALE
Servizio Polizia Locale

ORDINANZA N. 60 DEL 03/04/2026

OGGETTO : VIA ADIGE - MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA'

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta presentata da CAP HOLDING S.p.a.- prot.8227/2026 - con la quale si comunica la necessità di variazione della viabilità ordinaria in Via Adige per l'esecuzione di lavori di posa di nuovo allacciamento idrico;

Vista l'autorizzazione n°07/2026 alla manomissione suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Rilevato che per consentire le occupazioni richieste, valutate le esigenze di sicurezza dei veicoli e dei pedoni, è necessario provvedere ad apportare modifiche alla ordinaria circolazione nei luoghi indicati;

Considerate le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si svolge;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30-4-1992 n 285 e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco nr. 21 del 29/08/2025 di conferimento alla sottoscritta delle funzioni di Elevata Qualificazione / Responsabile del Settore Polizia Locale e nomina di Comandante del Corpo di Polizia Locale;

ORDINA

giusta apposizione a carico dell'impresa esecutrice i lavori nelle 48 ore precedenti l'entrata in vigore del presente provvedimento della prescritta segnaletica nonché di avvisi ai cittadini residenti a norma del D.Lgvo 285/92 (Nuovo Codice della Strada), del relativo Reg. di Esecuzione D.P.R 495/92 (in particolare art. 30 e seguenti per i cantieri stradali) e dei Decreti e/o Circolari attuative, l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

<p>Giovedì 23/04/2026 dalle h. 08:00 alle h. 18:00 Venerdì 24/04/2026 dalle h. 08:00 alle h. 18:00</p>
--

In **VIA ADIGE** in prossimità del civico n.60 per un'estensione di circa 20 ml:

- **RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA** lasciando pervio alla circolazione il calibro minimo stradale di mt. 3;
- **SENSO UNICO ALTERNATO** mediante l'impiego di movieri o l'utilizzo di semafori;
- **DIVIETO DI SOSTA** con rimozione forzata ambo i lati;
- **LIMITE DI VELOCITA' DI 30 Km/h** nel tratto interessato dai lavori;

DISPONE

Città di Lainate - L.go Vittorio Veneto, 12 – 20045 Lainate (MI) – Città Metropolitana di Milano

Codice fiscale e P.IVA 00856780150 – PEC : comune.lainate@pec.regione.lombardia.it - www.comune.lainate.mi.it



Città di Lainate

l'osservanza per tutto il periodo di durata dell'ordinanza delle seguenti prescrizioni generali:

- che l'area dell'occupazione sia delimitata in modo visibile sia di giorno che di notte;
- che nel caso di scavi e re interri dovrà essere sempre garantita l'uniformità della sede stradale;
- che sia garantita la sicurezza dei pedoni e veicoli per mezzo di idonea segnaletica nel caso di manovre di mezzi operativi nelle aree adiacenti;
- che i divieti ed altresì le deviazioni di ostacolo e di percorso siano resi noti con l'apposita segnaletica stradale;
- che la ditta esecutrice adotti, durante tutta la durata dei lavori, i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza delle persone e del transito veicolare nella zona interessata dall'occupazione
- che ogni e qualsiasi atto vigente di disciplina della circolazione, in contrasto con la presente ordinanza, sia temporaneamente sospeso;
- che al mancato rispetto delle suesposte condizioni consegua la perdita di ogni effetto di legge del presente atto
- che il presente provvedimento potrà essere revocato in ogni tempo per ragioni di pubblico interesse e/o necessità

MANDA

- al Messo comunale per la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- all'Ufficio Comunicazione del Comune per la massima diffusione della presente ordinanza alla Cittadinanza tramite i canali istituzionali dell'ente e ogni altra forma di informazione ritenuta valida;
- ai soggetti di cui all'Art. 12 del D.Lgs 285/92, per il controllo sul rispetto della presente Ordinanza;
- 112 "ex 118" e al servizio "115", alle aziende del trasporto pubblico locale;

INFORMA

- che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:
 - giurisdizionale, in applicazione della Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - sezione territorialmente competente;
 - straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza.
- che l'Amministrazione Comunale di Lainate si intende manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e/o penale in ordine a fatti e accadimenti che potrebbero occorrere in concomitanza e/o cagione di fatti ed atti singolarmente attuati dai soggetti attuatori delle modifiche stradali;
- che la presente Ordinanza disciplina gli aspetti viabilistici e NON costituisce od integra autorizzazione allo svolgimento di attività per le quali sia richiesto un



Città di Lainate

titolo abilitativo da acquisire preventivamente presso gli uffici competenti e da esibire ai controlli;

- che a norma della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è la Comandante di Corpo Polizia Locale Sara Bosatelli;
- per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni - Nuovo Codice della Strada - nonché dalla eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di specialità;
- il presente provvedimento costituisce documento informatico in formato digitale che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Comandante
SARA BOSATELLI / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente